

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 1969

(4^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio della discussione:

« Riparto dei proventi derivanti dall'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica » (75) (D'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri):

PRESIDENTE, relatore Pag. 40
MARTONI, Sottosegretario di Stato per le finanze 40

Discussione e approvazione, con modificazioni:

« Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutive presso gli Enti esercenti il credito fondiario di Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (79) (D'iniziativa del senatore Trabucchi):

PRESIDENTE 43, 45
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro 45
OLIVA 44, 45
SPAGNOLLI 45
ZUGNO, relatore 43, 45

Discussione e rinvio:

« Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (160):

PRESIDENTE Pag. 40, 41, 42, 43
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro 42
FORMICA 42, 43
OLIVA 41, 42, 43
SOLIANO 42
SPAGNOLLI 42
STEFANELLI 41
ZUGNO, relatore 40, 41, 42

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Banfi, Belotti, Buzio, Cerami, Cifarelli, Corrias Efsio, Cuzari, De Luca, Formica, Franza, Garavelli, Limoni, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Medici, Oliva, Pirastu, Segnana, Soliano, Spagnolli, Stefanelli, Zugno.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)4^a SEDUTA (12 marzo 1969)

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Bertoli è sostituito dal senatore Cipolla, il senatore Bosco è sostituito dal senatore Premoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato Martoni per le finanze e Ceccherini per il tesoro.

B U Z I O , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri: « Riparto dei proventi derivanti dall'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica » (75)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Mazzoli, Torelli, Valsecchi Pasquale, Giraud, Dalvit, Brugger, Del Nero, Zugno, Segnana, Berthet e Berlanda: « Riparto dei proventi derivanti dall'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica », del quale sono io stesso relatore.

Si tratta di un provvedimento che mi è stato molto sollecitato, senonchè il rappresentante del Governo mi ha pregato di invitare la Commissione a disporre un breve rinvio della discussione onde consentire al Ministero delle finanze un esame più approfondito della delicata materia.

M A R T O N I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Come ha opportunamente preannunciato l'onorevole Presidente, a nome del Governo prego la Commissione di voler rinviare la discussione del disegno di legge, dato che al momento ci si troverebbe di fronte ad una nostra posizione negativa. Vorremmo, pertanto, valutare più a fondo tutti gli aspetti del problema e ottenere tutti i chiarimenti necessari, così da essere in grado di fornire alla Commissione il quadro completo della situazione. Si tratta di un rinvio a breve scadenza.

P R E S I D E N T E , relatore. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (160).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso: « I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

Z U G N O , relatore. In base all'articolo 20 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, i sindaci delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria durano in carica soltanto un anno, anche se sono rieleggibili. Peraltro, in linea generale i sindaci durano in carica 3 anni, come di fatto avviene per quasi tutte le società nonchè per quegli enti, istituti o aziende di credito i cui statuti siano soggetti all'approvazione del Governo o del Comitato interministeriale per il credito.

Cambiare ogni anno i sindaci costituisce, per le Casse di risparmio e per i Monti di pietà di prima categoria, un grave inconveniente: quello di impedire che essi possano effettivamente rendersi conto della situazione delle aziende, le quali si sono ormai considerevolmente sviluppate per cui un'azione di controllo presuppone possibilità accentuate di approfondimento e di conoscenza di dati e di situazioni. D'altronde,

elevare a 3 anni la durata in carica anche dei sindaci delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria significherebbe applicare il disposto dell'articolo 2400 del codice civile che fissa appunto in un triennio la durata in carica dei sindaci delle società per azioni.

Anche il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha espresso nel 1967 il suo consenso alla modifica.

Così stando le cose, mi permetto di proporre agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge, presentato dal Ministro del tesoro di concerto con quello di grazia e giustizia.

OLIVA. Sono d'accordo sulla opportunità della modifica proposta dal Ministro del tesoro. Vorrei solo sapere se essa agisca automaticamente sugli statuti delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, oppure se sia necessario un certo periodo per il suo assorbimento. È un quesito al quale non penso sia facile rispondere di punto in bianco, ma che deve preoccupare il legislatore per la possibilità che siano automaticamente posti, diciamo così, fuori legge tutti gli statuti vigenti delle due categorie di istituti di credito, anche se solitamente situazioni simili finiscono per evolvere da sole.

ZUGNO, relatore. Si tratta di modificare una disposizione del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria. Non sono in grado, in questo momento, di precisare se i vari statuti facciano riferimento alle vigenti norme di legge, cosa, peraltro, che di norma avviene, per cui la modifica di una disposizione legislativa dovrebbe avere immediato riflesso anche in sede statutaria.

OLIVA. Credo di no.

ZUGNO, relatore. Non ho presente la dizione in proposito delle norme statutarie, ma è intuibile che essa dica press'a poco «in conformità del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria». Ad ogni modo si

tratta di una modifica auspicata da tutte le Casse di risparmio e da tutti i Monti di pietà di prima categoria.

OLIVA. Io aggiungo solo questo, onorevole Presidente, per concludere: forse si potrebbe risolvere in modo pratico la questione, dato che siamo in prima lettura, dicendo: «A far tempo dal 1° gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, s'intende modificato come appresso»; in modo da creare un breve periodo entro cui, almeno teoricamente, gli statuti possano essere adeguati, i sindaci in carica non vengano contestati e dal 1° gennaio 1970 ci sia tutto il tempo di metterli in regola.

STEFANELLI. Secondo me il disegno di legge in discussione non cambia niente, perchè il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 stabilisce che: «I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili». Quindi, secondo questo comma, potrebbero durare in carica anche venti anni. L'attuale disegno di legge ne propone la modifica in questo senso: «I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili» cioè si tratta di dare i poteri all'assemblea per tre anni. Però i sindaci, quando vengono sostituiti? Quando non fanno il loro dovere. Togliamo quindi il potere democratico alle assemblee che adesso esprimono il loro parere anno per anno.

PRESIDENTE. Il dubbio che ha sollevato il senatore Oliva è un dubbio che ha il suo valore e che mi sembra necessario chiarire.

L'articolo 20 del regio decreto 20 aprile 1929, n. 967 così recita: «Presso le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria deve funzionare un collegio di sindaci composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dall'ente fondatore, eccetera. I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili». Parrebbe allora che, in questo modo, con la nuova norma i sindaci durino in carica tre anni, operando la legge nel senso di modificare gli statuti.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

4ª SEDUTA (12 marzo 1969)

O L I V A . Questo aggrava le cose perchè ci troveremmo di fronte a sindaci eletti da un anno, a sindaci eletti per la seconda volta e così via.

P R E S I D E N T E . Basta indicare la decorrenza della norma. A me premeva che essa non fosse facoltativa, bensì tassativa.

Z U G N O , *relatore*. Però vorrei fare osservare che l'opportunità di fissare la data di decorrenza al 1° gennaio 1970 è in relazione all'esigenza di modificare eventualmente gli statuti, in quanto si determinerebbe la necessità di fare delle assemblee *ad hoc*. Ora sappiamo che tutte le assemblee vengono fatte in primavera. Non si fa un'assemblea a fine d'anno appositamente per modificare lo statuto; nè la nomina dei sindaci, che deve essere fatta anche in assemblea, può essere fatta preventivamente con quella data e con quella decorrenza del 1° gennaio 1970. Per cui io credo che facendo entrare in vigore immediatamente la norma, chi è in carica vi rimane per tre anni, coprendo anche il periodo già trascorso, che non può essere superiore a un anno, altrimenti il sindaco sarebbe già decaduto; oppure la norma opera nel senso che le assemblee delle varie Casse di risparmio, che man mano si fanno, attuino questa disposizione modificando il loro statuto, ma lasciando la facoltà alle assemblee, durante il periodo di tempo successivo all'approvazione della legge, di modificare i loro statuti.

S P A G N O L L I . Sono perfettamente d'accordo di indicare il termine *a quo*. Se diciamo « entro il termine », si supera la questione della riunione forzata delle assemblee agli effetti dell'attuazione della legge.

S O L I A N O . A me sembra che la legge debba operare immediatamente perchè non abbiamo una data unica per l'elezione dei sindaci delle banche, abbiamo diverse date. Si potrebbe dire, tutt'al più, che la norma avrà valore per il sindaco eletto dopo l'entrata in vigore della legge.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi sono tante Casse di risparmio che non hanno l'assemblea. I Consigli di amministrazione sono eletti parte dai consiglieri delle amministrazioni comunali, parte da quelli delle amministrazioni provinciali, parte dal Tesoro.

S P A G N O L L I . Non vedo quale difficoltà ci sia nello stabilire il termine entro il quale gli istituti dovranno adeguarsi alla nuova norma.

Z U G N O , *relatore*. Il timore è che la legge operi indipendentemente dalla modifica dello statuto e allora lo stabilire il termine *a quo* sarebbe certamente una cosa superflua. Quindi pregherei la Commissione di lasciarmi un pochino di tempo al fine di esaminare a fondo la questione.

O L I V A . L'articolo 2 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 dice che gli atti costitutivi delle Casse di risparmio debbono essere compiuti in conformità delle leggi e dei regolamenti: indica, in linea generale, una necessità di adeguamento degli statuti a quella che è la lettera della nuova legge. Quindi non potremmo, anche rispetto alla assemblea, fare una legge con la quale chi è oggi sindaco per un anno per volontà espressa dall'assemblea, debba essere mantenuto in carica per tre anni. Dobbiamo perciò dare all'assemblea la possibilità di sapere che quando elegge un sindaco, lo elegge per tre anni. Dobbiamo dire che « la norma viene applicata alla prima scadenza dei sindaci in carica al momento dell'approvazione della legge ».

P R E S I D E N T E . Allora, siamo d'accordo su questi termini. Il relatore ci ha chiesto di poter assumere maggiori informazioni. In definitiva la discussione è stata utile perchè si trattava di mettere a fuoco il valore del provvedimento.

F O R M I C A . Annuncio sin da adesso che presenterò un ordine del giorno con il quale si chiede al Governo di provvedere al-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)4^a SEDUTA (12 marzo 1969)

l'unificazione degli statuti delle Casse di risparmio.

O L I V A . Vorrei pregare il senatore Formica — senza peraltro volere esprimere con questo un parere contrario al preannunciato ordine del giorno — di considerare tutte le possibili conseguenze. È necessario tenere presente, infatti, che alcune di queste Casse di risparmio, essendo storicamente sorte attraverso la fusione di diversi istituti provenienti da varie province, hanno accolto nei rispettivi statuti regole particolari che compensano singole province o singole località dei sacrifici fatti per tale fusione; non vorrei pertanto che l'unificazione auspicata dall'onorevole collega complicasse la situazione comportando la rinuncia a questa specie di autonomia interna attualmente esistente.

FORMICA . Ritengo che sia opportuno approfondire la questione quando verrà posto in discussione il mio ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del relatore, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, al fine di consentire il chiarimento della questione sollevata dal senatore Oliva.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli Enti esercenti il credito fondiario di Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (79)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli Enti eser-

centi il credito fondiario di Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma ed il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie o dei comuni o loro Consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle Regioni, delle provincie o dei comuni o dei loro Consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie e dei comuni o dei loro Consorzi ».

Z U G N O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, la legge 11 marzo 1958, n. 238, ha autorizzato presso gli Enti esercenti il credito fondiario l'istituzione di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nell'ambito territoriale nel quale svolgono la loro attività. Tale Sezione ha il compito di erogare mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite, nonché di imprese di nazionalità italiana. L'articolo 2 della su citata legge n. 238 stabilisce, tra l'altro, che i mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, — che non potranno avere durata superiore

ai 35 anni, come pure i mutui a favore di imprese di nazionalità italiana, che non potranno invece avere durata superiore ad anni 20 — dovranno avere una o più garanzie, tra cui la cessione di annualità o contributi a carico dello Stato o delle provincie o dei comuni; nell'uno e nell'altro caso, però, non si fa cenno alcuno alle Regioni ed ai consorzi di Comuni. Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, ciò è avvenuto « probabilmente per una semplice svista », ma, a mio avviso, si tratta di una vera e propria omissione; è indubbio infatti che nella lettera e nello spirito l'articolo 1 di quella legge intendesse riferirsi a tutti gli enti territoriali pubblici in genere e quindi anche alle Regioni ed ai consorzi di Comuni. Così pure non si comprende per quale motivo, mentre si dà allo Stato, alla Provincie ed ai Comuni la facoltà di garantire i mutui erogati dalle Sezioni di cui trattasi, questa stessa facoltà non debba essere invece concessa alle Regioni ed ai consorzi dei Comuni.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge vengono peraltro indicate varie leggi particolari successivamente emanate — relative alla concessione di mutui alle Società concessionarie di autostrade — in cui le Regioni ed i consorzi di Comuni sono assimilati completamente allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni e non solo ai fini tributari, ma anche ai fini delle garanzie.

Per i suesposti motivi appare quindi evidente che anche le Regioni ed i consorzi di Comuni debbono ritenersi compresi nella disciplina della legge n. 238 del 1958, per cui si rende necessaria l'integrazione in tal senso della dizione di detta legge con un espresso accenno alle Regioni ed ai consorzi di Comuni.

Ritengo infine che il provvedimento abbia efficacia retroattiva in quanto sostituisce parti di un articolo della più volte citata legge, n. 238, come appare evidente dalla dizione dell'articolo unico in esame « Il primo comma ed il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti... ». Comunque, anche nel caso in cui tale

efficacia retroattiva venga ammessa, il disegno di legge non comporta alcun onere a carico dello Stato e pertanto può essere con tutta tranquillità approvato dalla Commissione.

O L I V A . Prima di soffermarmi sull'ultima affermazione dell'onorevole relatore, relativa alla retroattività del disegno di legge in esame, vorrei fare alcuni rilievi di carattere puramente formale. In primo luogo, debbo dire che la dizione adottata sia nel primo che nel secondo comma dell'articolo unico « e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie » non mi sembra la migliore, per cui proporrei di sostituirla con la seguente « e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie ». Mi sia inoltre consentito di rilevare che non vi è alcuna ragione, a mio avviso, per la quale debba venire usata la lettera maiuscola quando si fa riferimento allo Stato, alle Regioni ed ai Consorzi, declassando invece alla lettera minuscola le provincie ed i comuni, che mi paiono ugualmente rispettabili, come unità fondamentali della Repubblica. Non so peraltro se questa dizione si trovi nell'originale del testo proposto dal senatore Trabucchi o dipenda dalla regola — che del resto trovo giusta — adottata dalla tipografia del Senato di non esagerare nell'uso delle maiuscole.

Mi sembra poi del tutto pleonastica la ripetizione dell'espressione « garanzie dello Stato » alla fine del primo comma, quando già in precedenza è detto che i mutui « dovranno avere una o più delle seguenti garanzie ». Si tratta comunque di un rilievo di relativa importanza.

Desidero invece richiamare in modo particolare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, mentre nel primo comma dell'articolo unico in esame si parla di « contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie o dei comuni o loro consorzi », nel secondo comma si parla di « contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni o dei loro consorzi »; in quest'ultimo caso cioè tra le provincie ed i comuni è prevista una « e », mentre nel primo è prevista una « o ». Non ne

faccio certamente una questione di fondo, perchè la cosa non cambia, ma credo che sia opportuno uniformare le due dizioni adottando in tutti e due i casi o la « e » o la « o ». Il proponente del disegno di legge peraltro, avendo usato l'espressione « o dei loro consorzi », intendeva probabilmente riferirsi ai consorzi di provincie e di comuni: al riguardo però desidero far presente che in futuro potranno costituirsi per opere di grande utilità anche consorzi tra regioni, tra provincie e regioni e così via. Converrebbe pertanto, per essere più chiari, mettere sullo stesso piano le provincie ed i comuni e, quindi, trovare il modo di esprimere il concetto che i consorzi potranno essere non solo tra provincie e tra comuni, ma anche, eventualmente, tra comuni e provincie e tra provincie e regioni, eccetera.

S P A G N O L L I . Condivido le osservazioni fatte dal senatore Oliva, riguardanti una maggiore precisione del testo legislativo e mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento. Ricordo, d'altronde, che il disegno di legge — come dice chiaramente la relazione che lo accompagna — fu approvato il 22 febbraio dello scorso anno, senonchè l'intervenuto scioglimento delle Camere non ne permise l'approvazione definitiva.

Comunque torno a ripetere che sono d'accordo col disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi.

O L I V A . Faccio presente che la dizione « contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie o dei comuni o dei loro Consorzi » — ripetuta per ben altre due volte — è, oltre che inesatta, anche equivoca.

Z U G N O , *relatore*. In effetti, però, qui si fa riferimento alla dizione originaria della legge. Le finalità del provvedimento proposto dal senatore Trabucchi sono quelle di garantire i mutui con cessione di contributi, eccetera, a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie, dei comuni e dei loro consorzi.

O L I V A . E perchè non consorzi di regioni, oppure consorzi di provincie? Ecco perchè ho detto che la dizione è inesatta; sarebbe preferibile dire « contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni o dei loro consorzi ». È evidente che in questo caso non si è tenuto conto che i consorzi possono essere istituiti, per ipotesi, anche tra Stato e regione e quindi a maggior ragione tra tutti questi enti che troviamo elencati nell'articolo unico del disegno di legge.

Z U G N O , *relatore*. Ci si è attenuti alla dizione della legge precedente; comunque la proposta del senatore Oliva mi pare senz'altro accettabile.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole alla proposta del senatore Oliva.

O L I V A . Non vorrei, però che passasse sotto silenzio la questione della retroattività sulla quale non sono d'accordo; a meno che non lo si dica espressamente, questa legge entra in vigore dal momento della sua pubblicazione.

Z U G N O , *relatore*. In effetti manca un secondo articolo nel quale si affermi, con la consueta formula, che la presente legge entra in vigore dal momento della sua pubblicazione.

O L I V A . È evidente che i mutui saranno concessi a società formatesi prima della approvazione di questo provvedimento di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alla votazione degli emendamenti proposti dal senatore Oliva. Il primo, che si riferisce sia alla seconda che alla terza parte dell'unico comma, tende a sostituire le parole « dovranno avere una o più » con le altre « dovranno essere assistiti da una o più ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)4^a SEDUTA (12 marzo 1969)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo emendamento presentato dal senatore Oliva, che si riferisce a tre punti diversi dello stesso articolo, tende a sostituire le parole « delle province o dei comuni o loro consorzi » con le altre « delle province, dei comuni o dei loro consorzi ». Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo unico che, con gli emendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

Il primo comma ed il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno

avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o dei loro Consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o dei loro Consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o dei loro Consorzi ».

(È approvato).

La seduta termine alle ore 12,15.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI